

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE PER LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA E SOSPENSIONE

Approvato dalla Commissione Centrale di Beneficenza
nella seduta del 21 maggio 2001

Fondazione
CARIPLO

TUTE SERVARE MUNIFICE DONARE • 1816





Regolamento delle procedure per la dichiarazione di decadenza e sospensione

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 37, comma 3, dello Statuto della Fondazione Cariplo, disciplina le procedure per la dichiarazione di decadenza e per la sospensione dalla carica dei componenti gli organi della Fondazione e del Segretario Generale della stessa.

Articolo 2 - Commissione istruttoria

1. La Commissione Centrale di Beneficenza, ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie per la dichiarazione di decadenza e per la sospensione dalla carica, istituisce, all'inizio di ciascun mandato, una apposita Commissione.
2. La Commissione istruttoria dura in carica per tutta la durata del mandato della Commissione Centrale di Beneficenza che l'ha istituita.
3. La Commissione istruttoria è composta dal Presidente della Fondazione, che la presiede, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti.
4. I componenti effettivi e i componenti supplenti della Commissione istruttoria sono scelti dalla Commissione Centrale di Beneficenza al proprio interno.
5. La Commissione istruttoria elegge tra i propri componenti effettivi un Vice Presidente incaricato di sostituire il Presidente in ogni caso di impedimento dello stesso. In tal caso, la Commissione è integrata da un componente supplente ai sensi del successivo comma.
6. Nel caso in cui il procedimento riguardi un componente effettivo della Commissione istruttoria e in ogni altro caso di impedimento, questi è sostituito all'interno della Commissione dal membro supplente più anziano per nomina o, in caso di nomina contemporanea, dal più anziano per età.
7. Alle riunioni della Commissione istruttoria partecipa, con funzioni di segretario, il Segretario Generale della Fondazione.
8. Nel caso in cui il procedimento riguardi il Segretario Generale della Fondazione, le funzioni di segretario della Commissione istruttoria sono svolte dal componente della Commissione meno anziano per nomina o, in caso di nomina contemporanea, dal meno anziano per età.

Articolo 3 - Comunicazione delle cause di decadenza e di sospensione

1. Il Commissario, il Consigliere o il Sindaco che si venga a trovare una situazione che possa dar luogo a decadenza, anche ai sensi dell'articolo 38, comma 3, dello Statuto, o a sospensione dalla carica deve darne immediata comunicazione al Presidente della



Regolamento delle procedure per la dichiarazione di decadenza e sospensione

Fondazione e al Presidente del Collegio Sindacale. Analoga comunicazione deve essere data dal Segretario Generale con riguardo al sopravvenire di una causa di decadenza o di sospensione che lo riguardi.

2. Ove la causa di decadenza o di sospensione riguardi il Presidente della Fondazione, questi ne dà immediata comunicazione, oltre che al Presidente del Collegio Sindacale, al Vice Presidente anziano e al Vice Presidente della Commissione istruttoria di cui all'articolo precedente. Ove la causa di decadenza o di sospensione riguardi il Presidente del Collegio Sindacale, questi ne dà immediata comunicazione, oltre che al Presidente della Fondazione, agli altri due Sindaci.
3. Il destinatario delle comunicazioni di cui al presente articolo porta le medesime a conoscenza dell'organo di appartenenza dell'interessato.

Articolo 4 - Istruttoria conseguente alla comunicazione

1. Pervenuta una comunicazione ai sensi dell'articolo 3, il Presidente della Fondazione o, nel caso di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 2, il Vice Presidente della Commissione istruttoria convoca immediatamente la Commissione.
2. La Commissione istruttoria:
 - a) ove ritenga che la causa non sussista, propone con delibera motivata all'organo competente di non doversi procedere al riguardo;
 - b) ove accerti una incompatibilità che possa essere rimossa, invita l'interessato a rimuoverla entro trenta giorni e a darne comunicazione entro lo stesso termine;
 - c) ove l'incompatibilità non sia rimossa nel predetto termine e in ogni altro caso in cui ritenga sussistere una causa di decadenza o di sospensione, propone all'organo competente, con delibera motivata, di dichiarare la decadenza o di deliberare la sospensione.
3. Le proposte devono essere trasmesse all'organo competente entro sessanta giorni dalla convocazione della Commissione istruttoria.

Articolo 5 - Istruttoria d'ufficio

1. Il Presidente della Fondazione o, nel caso di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 2, il Vice Presidente della Commissione istruttoria, quando sia comunque venuto a conoscenza di una causa di decadenza, anche ai sensi dell'articolo 38, comma 3, dello Statuto, o di una causa di sospensione dalla carica convoca immediatamente la Commissione istruttoria.
2. La Commissione istruttoria:
 - a) ove accerti una incompatibilità che possa essere rimossa, invita l'interessato a rimuoverla entro trenta giorni e a darne comunicazione entro lo stesso termine;



Regolamento delle procedure per la dichiarazione di decadenza e sospensione

- b) ove l'incompatibilità non sia rimossa nel termine predetto e in ogni altro caso in cui ritenga sussistere una causa di decadenza o di sospensione, invita l'interessato a presentare eventuali memorie o documenti ovvero a comparire dinanzi alla Commissione istruttoria, assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni;
- c) acquisita la documentazione del caso e conclusa l'attività istruttoria, in base alle risultanze di queste, propone all'organo competente, con delibera motivata, la decisione da assumere.

3. Si applica inoltre l'articolo 4, comma 3.

Articolo 6 - Decisione

- 1. La dichiarazione di decadenza o la sospensione dalla carica sono deliberate dalla Commissione Centrale di Beneficenza, dal Consiglio di amministrazione o dal Collegio Sindacale a seconda dell'appartenenza dell'interessato.
- 2. La dichiarazione di decadenza o la sospensione dalla carica di Presidente o Vice Presidente della Fondazione sono deliberate dalla Commissione Centrale di Beneficenza.
- 3. La dichiarazione di decadenza o la sospensione dalla carica del Segretario Generale sono deliberate dal Consiglio di amministrazione.
- 4. La decisione deve essere adottata entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta della Commissione istruttoria di cui agli articoli 4, comma 2, lettera c), e 5, comma 2, lettera c).

Articolo 7 - Informazioni alla Commissione Centrale di Beneficenza

- 1. Il Presidente della Fondazione riferisce alla Commissione Centrale di Beneficenza circa le determinazioni adottate dal Consiglio di amministrazione o dal Collegio Sindacale sulle proposte di cui agli articoli 4, comma 2, lettera c), e 5, comma 2, lettera c).
- 2. Il Presidente della Fondazione riferisce inoltre alla Commissione Centrale di Beneficenza, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 17, lettera k), dello Statuto, nel caso in cui il Consiglio di amministrazione non abbia, entro trenta giorni dalla comunicazione delle proposte della Commissione istruttoria, assunto determinazioni circa le cause di decadenza o di sospensione dalla carica che riguardino propri membri.
- 3. Il Presidente del Collegio Sindacale riferisce alla Commissione Centrale di Beneficenza, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 17, lettera n), dello Statuto, nel caso in cui il Collegio medesimo non abbia, entro trenta giorni dalla comunicazione delle proposte della Commissione istruttoria, assunto determinazioni circa le cause di decadenza o di sospensione dalla carica che riguardino propri membri.



Regolamento delle procedure per la dichiarazione di decadenza e sospensione

Articolo 8 - Disposizioni finali

1. I termini di trenta giorni di cui agli articoli 16, comma 1, lettera b), e 33, comma 1, dello Statuto, si intendono decorrere dalla data di ricevimento dell'invito di cui agli articoli 4, comma 2, lettera b), e 5, comma 2, lettera a).
2. La proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti di componenti il Consiglio di amministrazione o il Collegio Sindacale, ai sensi degli articoli 17, lettera n), e 27, comma 2, dello Statuto, determina la decadenza automatica degli stessi.